

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore
COLAIUDA SERAFINO, Giudice
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice

in data 11/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2210/2021 depositato il 30/04/2021

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

contro

Daniel Del Monte - DLMDNL72M06H501M

Difeso da

Daniel Del Monte - DLMDNL72M06H501M

ed elettivamente domiciliato presso danieldelmonte@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3504/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 28 e pubblicata il 26/03/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2015003EM23038 REGISTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

Daniel Del Monte impugnava l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni n. 2015/003/EM/000023038/0/001, con il quale la Direzione provinciale di Roma I dell'Agenzia delle Entrate aveva rilevato il mancato versamento dell'imposta in misura fissa, per un

importo di € 208,75 conseguente all'emissione dell'atto giudiziario n. 23038/2015 da parte del Tribunale civile di Roma, in relazione ad una procedura esecutiva mobiliare all'esito di un processo esecutivo incardinato per l'adempimento di una sentenza pronunciata dal Giudice di pace in un giudizio di valore inferiore all'importo di € 1.033.

La CTP di Roma con sentenza n. 3504/2021, depositata il 26.3.2021, accoglieva il ricorso condannando l'Ufficio al pagamento delle spese, stabilite in Euro 200.

Con la sentenza anzidetta la CTP riteneva non dovuta l'imposta ex art 46 legge 374 del 1991, posto che si era trattato di giudizio conseguente a sentenza emessa dal Giudice di Pace di valore inferiore a 1.033 euro.

L'Agenzia ribadiva con l'appello notificato il 19.4.2021 quanto già sostenuto in prime cure circa il fatto che l'esenzione sarebbe stata applicabile solo ai successivi gradi del giudizio definito dal Giudice di Pace, non invece alla procedura esecutiva conseguente alla sentenza di condanna emessa dal detto Giudice.

Il Del Monte, parte appellata, con le controdeduzioni e la memoria del 28.4.2023, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'Ufficio alle spese del grado, come da nota che ha prodotto.

L'appello è stato trattato alla pubblica udienza dell'11 maggio 2023, presente solo l'Ufficio, come da verbale.

Motivi della decisione

Ritiene la Corte che l'appello vada rigettato in quanto sebbene la questione di merito sia stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali nelle corti tributarie, la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30 del 29.7.2022, ha preso atto della circostanza che il giudice di legittimità si è orientato in senso favorevole alle tesi dei contribuenti, accogliendo un'interpretazione dell'art. 46 della legge n. 374 del 1991 che comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per tutte le cause di valore inferiore ad euro 1.033,00, "... rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto " (Cassaz., ord. n. 16978 del

2014 e n. 31278 del 2018-rv. 651623.01).

L'Agenzia ha quindi dato istruzioni agli Uffici di abbandonare i contenziosi pendenti, ciò che, a differenza di altri casi, nel presente giudizio non è però avvenuto, sicché questa Corte non può che respingere l'appello.

Quanto alle spese, deve accogliersi la richiesta dell'appellato Del Monte di condanna dell'Ufficio alle spese, che vanno liquidate per il presente grado limitatamente alle sole voci esame e studio, introduzione del giudizio ed istruttoria, nella misura di euro 300,00, oltre accessori di legge, tenuto conto del modestissimo valore della lite e della nessuna complessità della medesima, nonché dei valori tariffari di cui al D.M. 147 del 2023; non si ravvisano gli estremi della lite temeraria, posto che la circolare citata è posteriore alla proposizione dell'appello e comunque recente.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e condanna l'Ufficio alle spese del grado, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.